

CAMPIONATI NAZIONALI DIVISIONE CALCIO A CINQUE - ACCORDO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 94 ter NOIF

La Società.....con sede in.....
 via.....CAP.....CF/PI.....
 rappresentata daqualifica.....
 affiliata alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 (nel prosieguo definita per brevità la "Società") ;
 e il Calciatore/CalciatriceMatricola FIGC.....
 nato/a a.....ilCod.Fisc.....
 domiciliato/a ain via.....CAP.....
 (nel prosieguo, per brevità, l'"Atleta")

Premesso

- che l'Atleta è tesserato con la Società ai sensi della vigente normativa federale;
- che le Parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale, per disciplinare le modalità di rimborso da parte della Società, a favore dell'Atleta, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa e ogni altra voce premiale prevista dalla normativa federale in occasione dell'attività agonistica;

Convengono quanto segue

Art. 1 - L'Atleta..... nel rispetto delle normative federali, parteciperà all'attività agonistica nelle squadre della Società

.....dal..... e fino al 30 giugno.....
 e la Società, anche in considerazione della durata pluriennale del presente accordo¹, si impegna ad assicurare all'Atleta le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status federale, in particolare per quanto riguarda la partecipazione all'attività di addestramento, allenamento ed agonistica, e a corrispondergli i seguenti importi annui lordi:

Euro.....(.....), per la stagione sportiva.....:
 Euro.....(.....), per la stagione sportiva.....:
 Euro.....(.....), per la stagione sportiva.....:

oppure, in via alternativa e non concorrente,

Euro giornalieri.....(.....),
 a titolo di indennità di trasferta, nel rispetto dei massimali previsti all'art.94 ter NOIF;

Euro giornalieri.....(.....),
 a titolo di rimborso forfettario di spesa, nel rispetto dei massimali previsti all'art. 94 ter, punti 3 e 5, NOIF;

Euro.....(.....),
 per ogni convocazione relativa alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dei massimali previsti all'art.94 ter NOIF.

Art. 2 – Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società è la sola responsabile del buon fine del presente accordo economico, con esclusione di qualsiasi responsabilità della LND o della FIGC.

Art. 3 – In caso di previsione di una somma annua, la Società si impegna ad erogarla in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali di Legge. In caso di previsione di somme pattuite in via alternativa a titolo di indennità di trasferta, rimborso forfettario di spesa e voci premiali per ciascuna gara, la Società si impegna ad erogare i relativi importi al termine del mese di maturazione. Ai fini fiscali, le somme oggetto del presente accordo sono inquadrabili tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lett. m), d.p.r. 917/86, e successive modificazioni.

Art. 4 – In caso di previsione di una somma lorda annuale, qualora l'Atleta non abbia fornito le previste prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia od infortunio indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo in relazione ai periodi di assenza o di ridotta attività. In caso di malattia o infortunio dipendente invece dall'attività sportiva protrattisi per oltre sei mesi, la Società avrà la facoltà di risolvere comunque il presente accordo economico, corrispondendo all'Atleta unicamente le somme sino ad allora maturate. In caso di gravidanza dell'atleta il presente accordo non potrà essere risolto.

Art. 5 - In caso di inadempimento della Società, l'Atleta potrà adire la competente Commissione Accordi Economici della LND, ai sensi della normativa federale, anche ai fini della declaratoria dello svincolo per morosità nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme federali e regolamentari. Laddove l'Atleta, in contrasto con i termini di tesseramento con la Società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore, professionista o non professionista, con un club di una federazione estera, sarà tenuto - anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori - al pagamento in favore della Società di una penale pari al

- doppio
- triplo

(selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo)

degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta con il presente accordo (a prescindere che gli stessi siano, o meno, maturati e/o corrisposti). Con salvezza del maggior danno e delle sanzioni sportive applicabili.

Art. 6 – A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, e l'Atleta nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le parti dovranno darsi reciproca comunicazione.

Art. 7 – Le norme statutarie e regolamentari della FIGC nonché i principi e le regole contenute nel protocollo d'intesa tra LND e AIC, si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente accordo.

Luogo e data.....

La società (Timbro e Firma)

L'Atleta

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del e di accettare il contenuto delle clausole previste dagli artt. 2 (mancata responsabilità di FIGC e LND), 4 (riduzione dei compensi e risoluzione), 5 (rimedi e penale) e le approvano specificatamente.

La società (Timbro e Firma)

L'Atleta

Il presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato dalla Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa federale.

Qualora la Società non provveda al deposito entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, l'Atleta potrà provvedervi direttamente nei successivi 15 giorni.

Il presente accordo è privo di efficacia qualora non ne sia effettuato il deposito entro e non oltre tali termini.

Un'ulteriore copia del presente accordo, debitamente sottoscritta, è trattenuta dall'Atleta.

(1) *Le parole "anche in considerazione della durata pluriennale del presente accordo" sono efficaci solo nel caso di accordo biennale e triennale.*